

Giuliano Sereno*, *La dimensione costituzionale della dignità umana. Da concetto filosofico a elemento normativo di diritto positivo*, Editrice Apes, Roma, 2016, pp. 476, www.editriceapes.it

La dignità umana è richiamata in molti documenti costituzionali e internazionali. Basti citare l'art. 1 della Legge fondamentale tedesca, secondo cui «La dignità dell'uomo è intangibile (*unantastbar*). È dovere di ogni potere statale rispettarla e proteggerla». A livello internazionale, si può ricordare l'art. 1 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, la quale proclama che «Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti». La dignità assume un ruolo centrale anche nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, il cui art. 1 sancisce che «La dignità umana è inviolabile. Essa deve essere rispettata e tutelata». Numerose sono poi le sentenze che fanno riferimento alla dignità umana, soprattutto nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo. In generale, si può dire che la dignità umana sia oggi uno dei temi principali del dibattito filosofico, giuridico, scientifico e religioso.

Eppure, il concetto in esame si rivela estremamente complesso e di difficile ricostruzione. Si tratta di una nozione ambigua, spesso utilizzata nel discorso giuridico per sostenere tesi opposte, soprattutto rispetto a delicate questioni bioetiche come l'eutanasia. La polisemia del termine "dignità" induce a chiedersi come esso possa essere utilizzato in ambito giuridico. Lo studio tenta di dare una risposta a questo difficile quesito, ponendosi in un'ottica multidisciplinare, volta a illustrare sia l'evoluzione della dignità come concetto filosofico sia le sue applicazioni come concetto giuridico. Da qui l'ideale suddivisione della monografia in due parti: la prima coincidente con il primo capitolo; la seconda corrispondente ai restanti capitoli. Si tratta però di due parti autonome, nel senso che si è esclusa una commistione tra aspetti filosofici e aspetti giuridici. Ciò deriva dalla tesi di fondo che l'indagine intende dimostrare: la dignità umana, proprio per la molteplicità di accezioni che la caratterizzano, non può essere ricostruita come un principio giuridico unitario. La seconda parte della trattazione è infatti dedicata all'esame della dignità nei singoli ambiti normativi in cui opera.

In particolare, il primo capitolo delinea un *excursus* storico-filosofico dell'idea di dignità umana, che si concentra sulla filosofia stoica, sulla dottrina cristiana dell'uomo come *imago Dei*, sulla visione dell'eccellenza umana nell'Umanesimo rinascimentale, sul pensiero di Samuel Pufendorf e del giusnaturalismo moderno, sulla seconda formulazione dell'imperativo categorico kantiano. Successivamente, si descrive come la dignità umana sia stata inserita nei documenti giuridici, soprattutto dopo la seconda guerra mondiale, come forma di reazione agli orrori del nazismo e alle atrocità del conflitto.

L'ordine degli argomenti esaminati nella seconda parte è tradizionale e, nella prospettiva della tutela multilivello dei diritti, parte dall'ordinamento italiano per poi estendersi all'ordinamento dell'Unione europea e alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo. Il secondo capitolo è dedicato all'analisi della dignità nell'ordinamento italiano. La Costituzione italiana non dedica alla dignità umana una disposizione di carattere generale; nondimeno, tale concetto trova espressione sotto tre distinti profili. Innanzitutto, esso risulta strettamente collegato al principio personalista e alla garanzia dei diritti inviolabili dell'uomo, sanciti dall'art. 2 Cost. Tra questi diritti, particolare è il rapporto che intercorre tra la dignità e i diritti sociali, la cui protezione è indispensabile ai fini di una

concreta realizzazione dell'idea di dignità umana. In secondo luogo, ad essa si fa esplicito riferimento in alcuni articoli della Costituzione: l'art. 3, co. 1 proclama la pari dignità sociale di tutti i cittadini; l'art. 36, co. 1 assume la dignità quale parametro della retribuzione, che deve essere in ogni caso sufficiente ad assicurare al lavoratore e alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa; l'art. 41, co. 2 indica la dignità umana come limite all'iniziativa economica privata. Al concetto di dignità, infine, fanno implicito rinvio alcuni articoli della Carta costituzionale: l'art. 27, co. 3, secondo cui le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità, e l'art. 32, co. 2, Cost., in base al quale la legge che imponga un determinato trattamento sanitario non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana. Il capitolo propone una disamina dei singoli richiami, che ne illustri il significato e la portata applicativa.

Il terzo capitolo riguarda la dignità nell'ordinamento dell'Unione europea, che conosce un vasto utilizzo di tale idea. La dignità svolge un duplice ruolo, come valore fondante dell'Unione e come principio che ne guida l'operato sul piano internazionale. L'analisi ha ad oggetto non solo le disposizioni che menzionano la dignità umana, ma anche la giurisprudenza della Corte di Giustizia, che ne ha fatto uso specialmente in tre settori: nel diritto antidiscriminatorio, come limite delle libertà funzionali alla realizzazione del mercato interno e in ambito bioetico.

Il quarto capitolo concerne la giurisprudenza della Corte di Strasburgo. In effetti, La Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, a differenza della Carta di Nizza, non menziona esplicitamente la dignità umana. Un riferimento è presente solo nel preambolo dell'annesso Protocollo n. 13, relativo all'abolizione della pena di morte in tutte le circostanze. L'assenza di richiami nel testo della CEDU non va tuttavia sopravvalutata, perché la tutela della dignità è uno degli obiettivi essenziali della Convenzione e affiora quindi dall'insieme del documento e in particolare da alcuni suoi articoli, rispettivamente dedicati al diritto alla vita (art. 2), al divieto della tortura (art. 3) e al divieto di schiavitù e del lavoro forzato (art. 4). La nozione è poi emersa abbondantemente nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, che vi ha fatto ricorso soprattutto nell'applicazione del citato art. 3.

Da un punto di vista metodologico, la monografia contestualizza le diverse accezioni e le diverse applicazioni della dignità umana, evitando una sua configurazione come clausola generale in grado di obliterare il dato positivo e di spostare interamente in capo alla discrezionalità dell'interprete il compito di risolvere i casi controversi. Sembrerebbe allora che la dignità, dispersa in mille rivoli, sia un concetto inutile e che si debba rinunciare a utilizzarla nel discorso giuridico. Così non è. Essa innanzitutto consente di far luce sulla storia e sui valori che fanno da sfondo a certe disposizioni costituzionali. In secondo luogo, la ricognizione e la spiegazione delle ipotesi in cui dalla dignità possono trarsi specifiche conseguenze giuridiche serve a valorizzarne le potenzialità applicative. Uno svilimento deriverebbe invece dalla sua invocazione come *knock down argument* per risolvere sempre e comunque casi problematici.

In definitiva, l'indagine condotta segue la strada di un ridimensionamento del concetto di dignità umana, funzionale però a un suo più preciso inquadramento giuridico.

*Dottore di ricerca in "Diritto costituzionale e diritto pubblico generale" presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza"